

*naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 % in termini di peso;*

*c) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 55 % in peso;*

*d) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 % in peso;*

*e) entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 65 % in peso.*

7. L'articolo 182-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

*“Articolo 182-ter (Rifiuti organici)*

*1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e province autonome favoriscono, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, il riciclaggio ivi compresi il compostaggio e la digestione dei rifiuti organici in modo da rispettare un elevato livello di protezione dell'ambiente e che dia luogo ad un output che soddisfi pertinenti standard di elevata qualità.*

*2. Al fine di incrementarne il riciclaggio, entro il 31 dicembre 2023, i rifiuti organici sono differenziati e riciclati alla fonte, a titolo esemplificativo mediante attività di compostaggio sul luogo di produzione, oppure raccolti in modo differenziato, con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002, senza miscelarli con altri tipi di rifiuti e inviati agli impianti di riciclaggio*

*3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni e le province autonome, gli enti di governo dell'ambito ed i comuni, secondo le rispettive competenze, promuovono le attività di compostaggio sul luogo di produzione, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 e la pianificazione urbanistica.*

*4. Le regioni e le province autonome promuovono la produzione e l'utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti”.*

8. L'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato:

*a) Al comma 1 dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: “b-bis) “rifiuto non pericoloso”: rifiuto non contemplato dalla lettera b); b-ter) “rifiuti urbani”: a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies; c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e); g) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione ; b-quater) “rifiuti da costruzione e demolizione” i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;”*

*b) Al comma 1 la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) “rifiuti organici”: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici,*



*ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;”*

c) Al comma 1 dopo la lettera d) è inserita la seguente: *“d-bis) “rifiuti alimentari”: tutti gli alimenti di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;”*

d) Al comma 1 dopo la lettera g) è inserita la seguente: *“g-bis) “regime di responsabilità estesa del produttore”: le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto;”*

e) Al comma 1 la lettera n) è sostituita dalla seguente: *“n) “gestione dei rifiuti”: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;”*

f) Al comma 1 dopo la lettera t) è introdotta la seguente: *“t-bis) “recupero di materia”: qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l’altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;”*

g) Al comma 1 dopo la lettera u) è introdotta la seguente: *“u-bis) “riempimento”: qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree scavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini;”*

h) Al comma 1 la lettera bb) è sostituita dalla seguente: *bb) “deposito temporaneo prima della raccolta”: il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento trattamento, effettuato, prima della raccolta;*

i) All’articolo 183, comma 1, lettere ee) ed ff), le parole *“di qualità”* sono sostituite con le parole *“da rifiuti”*.

9. L’articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato:

a) Il comma 2 è sostituito dal seguente: *“2. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter)”*.

b) Il comma 3 è sostituito dal seguente: *“3. Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c., e della pesca;” b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis; c) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b; d) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b; e) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b; f) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b; g) i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.”*

c) Al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: *“La corretta attribuzione dei Codici dei Rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee*



9. ricorso a misure fiscali o altri mezzi per promuovere la diffusione di prodotti e materiali che sono preparati per il riutilizzo o riciclati;
10. sostegno alla ricerca e all'innovazione nelle tecnologie avanzate di riciclaggio e nella ricostruzione;
11. utilizzo delle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti;
12. incentivi economici per le autorità locali e regionali, volti in particolare a promuovere la prevenzione dei rifiuti e intensificare i regimi di raccolta differenziata, evitando nel contempo di sostenere il collocamento in discarica e l'incenerimento;
13. campagne di sensibilizzazione pubblica, in particolare sulla raccolta differenziata, sulla prevenzione della produzione dei rifiuti e sulla riduzione della dispersione dei rifiuti, e integrazione di tali questioni nell'educazione e nella formazione;
14. sistemi di coordinamento, anche per via digitale, tra tutte le autorità pubbliche competenti che intervengono nella gestione dei rifiuti;
15. promozione di un dialogo e una cooperazione continui tra tutte le parti interessate alla gestione dei rifiuti, incoraggiamento di accordi volontari e della trasmissione delle informazioni sui rifiuti da parte delle aziende."

7. Dopo l'Allegato L ter della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, è inserito il seguente:

*"ALLEGATO L quater - Elenco dei rifiuti assimilabili ex articolo 184, comma 2, lettera b).*

<b>Frazione</b>	<b>Descrizione</b>	<b>EER</b>
FRAZIONE ORGANICA UMIDA	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203



<i>RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI</i>	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	<i>200301</i>
---	---------------------------------------	---------------

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile

8. Dopo l'allegato L quater della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, è inserito il seguente:

*“ALLEGATO L quinquies - Elenco attività che producono rifiuti assimilabili ex Articolo 184, comma 2, lett. b.*

- 1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.*
- 2. Cinematografi e teatri.*
- 3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.*
- 4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.*
- 5. Stabilimenti balneari.*
- 6. Esposizioni, autosaloni.*
- 7. Alberghi con ristorante.*
- 8. Alberghi senza ristorante.*
- 9. Case di cura e riposo.*
- 10. Ospedali.*
- 11. Uffici, agenzie, studi professionali.*
- 12. Banche ed istituti di credito.*
- 13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.*
- 14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.*
- 15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.*
- 16. Banchi di mercato beni durevoli.*
- 17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.*
- 18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.*
- 19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.*
- 20. Attività industriali con capannoni di produzione.*
- 21. Attività artigianali di produzione beni specifici.*
- 22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.*
- 23. Mense, birrerie, hamburgerie.*
- 24. Bar, caffè, pasticceria.*
- 25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.*
- 26. Plurilicenze alimentari e/o miste.*
- 27. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.*
- 28. Ipermercati di generi misti.*
- 29. Banchi di mercato generi alimentari.*
- 30. Discoteche, night club.*

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

## **ARTICOLO 8**

### **(Clausola di invarianza finanziaria)**

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni e le autorità interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



**BOZZA DI TESTO COORDINATO – RECEPIMENTO DIRETTIVA (UE) 2018/851 e (UE) 2018/852**

<p><b>DIRETTIVA 2008/98/CE</b> relativa ai rifiuti come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851 <b>DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO</b> del 30 maggio 2018</p> <p>In grassetto: modifiche apportate dalla direttiva UE/2018/851</p>	<p>Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale O altri decreti da modificare</p> <p>Testo vigente</p>	<p>schema di recepimento della direttiva attraverso modifiche del decreto legislativo 152/2006 o di altri decreti</p> <p>In grassetto sottolineato le modifiche di inserimento proposte. In barrato le modifiche di cancellazione proposte</p>	<p align="center"><b>NOTE E COMMENTI</b></p>
<p align="center"><b>Articolo 1</b></p> <p><b>Oggetto e ambito di applicazione</b></p> <p>La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana <u>evitando</u> o riducendo <u>la produzione di rifiuti</u>, gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli effetti generali dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficienza, <u>che costituiscono elementi fondamentali per il passaggio a un'economia circolare e per assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione</u></p>	<p align="center"><b>Articolo 177</b></p> <p><b>Campo di Applicazione e finalità</b></p> <p>1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.</p> <p>2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse.</p> <p>3. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.</p> <p>4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o</p>	<p align="center"><b>Campo di Applicazione e finalità</b></p> <p>1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare <u>della direttiva 2008/98/CE così come modificata dalla direttiva 2018/581/CE</u>, prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, <del>prevenendo o riducendo gli impatti negativi</del> <u>evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli impatti negativi</u> della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia <u>e l'efficienza che costituiscono elementi fondamentali per il passaggio a un'economia circolare e per assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione.</u></p> <p>2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse.</p> <p>3. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.</p> <p>4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o</p>	

**BOZZA DI TESTO COORDINATO – RECEPIMENTO DIRETTIVA (UE) 2018/851 e (UE) 2018/852**

<p>biodegradazione, siano raccolti insieme ai rifiuti organici.</p> <p>2. Gli Stati membri adottano a norma degli articoli 4 e 13, misure volte a:</p> <p>a) incoraggiare il riciclaggio, ivi compreso il compostaggio e la digestione, dei rifiuti organici, in modo da rispettare un livello elevato di protezione dell'ambiente e che dia luogo a un output che soddisfi pertinenti standard di elevata qualità;</p> <p>b) incoraggiare il compostaggio domestico; e</p> <p>c) promuovere l'utilizzo dei materiali ottenuti dai rifiuti organici.</p> <p>3. Entro il 31 dicembre 2018 la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di definire norme europee per i rifiuti organici immessi nei processi di riciclaggio organico, per il compost e per il digestato, sulla base delle migliori pratiche disponibili.</p>	<p>volte a incoraggiare:</p> <p>a) la raccolta separata dei rifiuti organici;</p> <p>b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale;</p> <p>c) l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici, ciò al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente.</p>	<p><u>differenziati e riciclati alla fonte, a titolo esemplificativo mediante attività di compostaggio sul luogo di produzione, oppure raccolti in modo differenziato, con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002, senza miscelarli con altri tipi di rifiuti e inviati agli impianti di riciclaggio.</u></p> <p><u>3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni e le province autonome, gli enti di governo d'ambito ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono le attività di compostaggio sul luogo di produzione, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 e la pianificazione urbanistica.</u></p> <p><u>4. Le regioni e le province autonome promuovono la produzione e l'utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti.</u></p>	
<p align="center"><b>Articolo 3</b> <b>Definizioni</b></p> <p>3) l'articolo 3 è così modificato:</p> <p>a) sono inseriti i punti seguenti:</p> <p>«2 bis. «<b>rifiuto non pericoloso</b>», rifiuto non contemplato dal punto 2;</p> <p>2 ter. «<b>rifiuti urbani</b>»:</p> <p>a) rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche,</p>	<p align="center"><b>Articolo 183</b> <b>Definizioni</b></p> <p>1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:</p> <p>a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;</p> <p>b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato 1 della parte quarta del presente decreto;</p>	<p align="center"><b>Definizioni</b></p> <p>1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:</p> <p>a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;</p> <p>b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato 1 della parte quarta del presente decreto;</p> <p><b><u>b-bis) "rifiuto non pericoloso": rifiuto non contemplato dalla lettera b);</u></b></p> <p><b><u>b-ter) "rifiuti urbani":</u></b></p> <p><b><u>a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche,</u></b></p>	

**BOZZA DI TESTO COORDINATO – RECEPIMENTO DIRETTIVA (UE) 2018/851 e (UE) 2018/852**

<p>rifiuti di pile e accumulatori, e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;</p> <p>b) rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti e che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici.</p> <p>I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.</p> <p>Tale definizione non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;</p> <p>2 quater. «rifiuti da costruzione e demolizione», rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;»;</p>	<p>c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;</p> <p>d) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di</p>	<p><u>rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;</u></p> <p><u>b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato M prodotti dalle attività riportate nell'allegato N;</u></p> <p><u>c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;</u></p> <p><u>d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;</u></p> <p><u>e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;</u></p> <p><u>f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e).</u></p> <p><u>g) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.</u></p> <p><u>b-quater) "rifiuti da costruzione e demolizione" i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;</u></p> <p>c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto</p>	
---	---	---	--

**BOZZA DI TESTO COORDINATO – RECEPIMENTO DIRETTIVA (UE) 2018/851 e (UE) 2018/852**

	<p>utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;</p>		
<p><b>6. La raccolta, il trasporto, l'avvio al recupero e lo smaltimento dei rifiuti di cui al comma 2, lettera a) sono effettuati dal servizio pubblico di gestione integrata (dei rifiuti urbani) ai sensi dell'articolo 200. Per i medesimi rifiuti raccolti in maniera differenziata anche l'attività di recupero è effettuata dal servizio di gestione integrata.</b></p>	<p align="center"><b>Articolo 184</b> <b>Classificazione</b></p> <p>1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.</p> <p>2. Sono rifiuti urbani:</p> <p>a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree</p>	<p align="center"><b>Classificazione</b></p> <p>1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.</p> <p><b><u>2. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter)</u></b></p> <p><b><u>3. Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c., e della pesca;" b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis; c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b; d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b; e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività</u></b></p>	

## BOZZA DI TESTO COORDINATO – RECEPIMENTO DIRETTIVA (UE) 2018/851 e (UE) 2018/852

cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché' gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché' i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali,;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto.

5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in

commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b; f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b;g) i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto.

5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente disposizione, possono essere emanate specifiche linee guida per agevolare l'applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I. La corretta attribuzione dei Codici dei Rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee Guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell'ambiente. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, notifica immediatamente alla Commissione europea i casi di cui all'articolo 7

l'adozione di programmi specifici di prevenzione dei rifiuti alimentari nell'ambito dei programmi di prevenzione dei rifiuti.

Il comma 3 riguarda il recepimento dell'obbligo di comunicazione all'Agenzia europea per le sostanze chimiche da parte dei fornitori ai sensi del regolamento REACH delle sostanze pericolose contenute nei loro prodotti. Sul punto, è prevista una trasmissione diretta dei dati da parte dei fornitori senza attribuire una funzione di raccordo ad un'agenzia nazionale. È previsto che ISPRA monitori l'attuazione della disposizione. Si rimanda, infine, all'articolo 261-ter la definizione della sanzione prevista per la mancata comunicazione.

I commi 4 e 5 dell'articolo 180 prevedono che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare monitori l'attuazione delle misure di prevenzione contenute nel programma nazionale, le misure sul riutilizzo. Al comma 6 si prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali controllano e valutano le misure di prevenzione dei rifiuti alimentari.

**Comma 6.** L'articolo 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, viene adeguato alle disposizioni comunitarie, ed in particolare a quelle di cui al paragrafo 11, punto 1, della direttiva 2008/98, mediante individuazione degli obiettivi da conseguire in ordine alle operazioni di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio, nonché delle modalità per raggiungerli prevedendo che anche i centri di raccolta comunale possano organizzare punti dedicati.

**Comma 7.** Mediante la sostituzione dell'articolo 182-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, e le Regioni sono tenuti ad incentivare il riciclaggio dei rifiuti organici e a dare priorità a questo rispetto ad altre modalità di gestione dei rifiuti organici. Riguardo al riciclaggio il comma 2 specifica che vi sono due modalità per ottemperare all'obbligo di riciclo dei rifiuti organici, la differenziazione alla fonte ed il trattamento sul luogo di produzione mediante attività di compostaggio sul luogo di produzione e la raccolta differenziata e l'invio agli impianti centralizzati di riciclaggio quali il compostaggio e la digestione anaerobica. La prima attività corrisponde a quella che viene comunemente chiamata "compostaggio di prossimità" ovvero quelle attività nelle quali il produttore del rifiuto effettua in proprio il compostaggio senza quindi che vi sia raccolta, trasporto dei rifiuti organici agli impianti industriali di compostaggio o digestione anaerobica. La seconda alternativa è quella classica nella quale il sistema di gestione dei rifiuti raccoglie i rifiuti organici e li invia agli impianti industriali. Al comma 3 si individua un obbligo per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le Regioni, gli enti di governo dell'Ambito e i comuni di promuovere le attività di compostaggio sul luogo di produzione anche attraverso gli strumenti di pianificazione della gestione dei rifiuti nonché quella urbanistica. Le attività di compostaggio di prossimità oltre a consentire un risparmio di emissioni legate ai trasporti dei rifiuti organici presso gli impianti centralizzati, consentono di svolgere un ruolo formativo ed educativo utile all'accettabilità degli impianti di più grande dimensione. Al comma 4 si prevede che le regioni promuovano la produzione e l'utilizzo di materiali ottenuti da rifiuti.

**Comma 8.** In attuazione all'articolo 1 paragrafo 3, della direttiva viene modificato l'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono state introdotte le seguenti definizioni: "rifiuto non pericoloso", "rifiuti urbani", "rifiuti da costruzione e demolizione", "rifiuti organici", "rifiuti alimentari", "recupero di materia", "riempimento", "deposito temporaneo prima della raccolta". Tali modifiche rispondono anche al criterio di delega di cui all'articolo 16 comma 1 lett.c).

**Comma 9.** In attuazione all'articolo 1 paragrafo 3, della direttiva, mediante modifica dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevedendo che ai fini della classificazione siano classificati come urbani quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b ter). Alla lettera b) del comma in oggetto si prevede la riformulazione dell'elenco dei rifiuti da qualificarsi come speciali nell'ambito dell'attività di classificazione. Al comma 5 è inserito uno specifico periodo nel quale, è prevista l'adozione da parte del SNPA di linee guida volte ad aiutare i produttori nel processo di classificazione, al fine di una corretta

